



Determinazione n. 58820,
in data 24 febbraio 2025.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2025/2026.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante *“Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e successive modificazioni, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo del Codice civile”*, e, in particolare, gli articoli 316, 317 e 320;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”* e, in particolare, l'articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l'articolo 26, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, e, in particolare, l’articolo 32, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente *“Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia”*;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni, recante *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”* e, in particolare, l’articolo 19;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *“Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante *“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni, recante *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e, in particolare, l'articolo 66, comma 9-bis;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e successive modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, e, in particolare, l'articolo 73, comma 14;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige”*, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, n. 642, recante *“Disciplina dell'imposta di bollo”*, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *“Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, concernente *“Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 22 marzo 2024, recante “*Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023*”;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2024, recante “*Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico*”;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 novembre 2024, recante “*Modifiche al decreto n. 109 del 5 luglio 2024, in materia di oblio oncologico*”;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 2 maggio 1986, e successive modificazioni, concernente “*Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza – ed. 1986*”;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente “*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127*”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente “*Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni, recante “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*”;

VISTA la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza, e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

VISTA la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante Generale della Guardia di finanza, e successive modificazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;

RITENUTO di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010;

CONSIDERATA l'opportunità che alle prove concorsuali successive a quella scritta di preselezione venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione, nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A**Art. 1****Posti a concorso**

1. È indetto, per l'anno accademico 2025/2026, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) n. 1.108 sono destinati al contingente ordinario di cui:
 - 1) n. 20 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
 - 2) n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
 - b) n. 90 sono destinati al contingente di mare di cui:
 - 1) n. 40 per la specializzazione "nocchiere abilitato al comando" (NAC);
 - 2) n. 25 per la specializzazione "nocchiere" (NCH);
 - 3) n. 20 per la specializzazione "tecnico di macchine" (TDM);
 - 4) n. 5 per la specializzazione "tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta" (TSC).
3. Dei 20 posti disponibili per il contingente di mare – specializzazione "tecnico di macchine", n. 10 sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per "motorista navale" presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorità di cui all'articolo 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di "motorista navale" con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente l'anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.
4. La specializzazione "motorista navale" deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, e conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non è ammessa per più di due volte.
6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale;
 - b) prova scritta di cultura generale;

- c) prova di efficienza fisica;
 - d) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - e) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - f) prova orale;
 - g) prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;
 - h) valutazione dei titoli.
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:
- a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanziari, gli allievi finanziari nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
 - 1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età;
 - 2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
 - 3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - 4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
 - 6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
 - 7) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
 - b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
 - 1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età;
 - 2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

- 3) godano dei diritti civili e politici;
 - 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
 - 5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
 - 7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
 - 9) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
 - 10) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.
- Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2024/2025.
3. I concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
 4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
 5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:
 - a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;

- b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai Reparti dipendenti;
 - c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale di diretta collaborazione del Comandante Generale, del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
 - d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Comandante del Centro Logistico, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Centro Navale e Comandante del Centro di Aviazione, relativamente al personale dipendente.
6. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 7. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti i concorrenti le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, sia alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e vincitori, al corso di formazione. Tale riserva è sciolta con provvedimento della Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
 8. Qualora, anche successivamente allo scioglimento della predetta riserva, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato è escluso dal concorso, con conseguente cessazione della frequenza del corso di formazione, perdita del grado se già acquisito e proscioglimento [solo nei casi di cui al comma 1, lettera b)].

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul menzionato portale.
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;
 - b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. Il concorrente minorenni dovrà altresì:
 - a) in caso ricorra al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), essere autorizzato da parte del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso e che chiede il rilascio dello SPID a favore di quest'ultimo;

- b) essere in possesso di un *account* di posta elettronica certificata (PEC) in uso a uno dei titolari della responsabilità genitoriale;
- c) effettuare, al termine della procedura di compilazione dell'istanza, il salvataggio in locale del "pdf" dell'atto di assenso a contrarre l'arruolamento e di autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale che, una volta stampato e corredato per esteso dalla firma autografa, a pena di nullità, di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore, dovrà essere scansionato e caricato a portale mediante l'apposita funzione "*upload*", unitamente alla scansione fronte-retro dei/del documenti/o di riconoscimento in corso di validità dei/del sottoscrittori/e.

4. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAM@pec.gdf.it* entro le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul portale di cui al comma 1.

Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenni, il modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale. L'istanza dovrà essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità di chi esercita la responsabilità genitoriale.

6. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati a una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovrà essere, altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo articolo 4, comma 1, lettera b), numero 9). Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.

7. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 5.

Ove la rettifica attenga ai dati di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.

8. Successivamente al termine di cui ai commi 1 o 5, eventuali variazioni:
- a) di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata – sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>;
 - b) del Reparto di appartenenza e di grado, dovranno essere tempestivamente comunicate dall'aspirante appartenente al Corpo all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato:
 - a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
 - 1) luogo di residenza, recapito telefonico e *account* di posta elettronica certificata (PEC). In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata – sezione Profilo Utente;
 - 2) se appartenente al Corpo, il grado, la matricola meccanografica e il Reparto di appartenenza. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica;
 - b) deve dichiarare:
 - 1) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
 - 2) se intende concorrere per i posti riservati:
 - (a) ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando – in tal caso – gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorre per tale posto nonché la lingua (italiana o tedesca) nella quale sosterrà la prevista prova scritta di preselezione e la prova orale ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto;
 - (b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, deve compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e l'Autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto;
 - 3) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
 - 4) il titolo di studio posseduto, la data e l'istituto presso il quale è stato conseguito.
Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2024/2025 dovranno indicare l'Istituto presso il quale sarà conseguito e il relativo indirizzo;
 - 5) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando;
 - 6) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui è in forza;
 - 7) l'eventuale possesso di uno o più titoli maggiorativi e/o preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 21 e 22 del presente bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;

- 8) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'università;
 - 9) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione;
- c) può richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative di:
- 1) conoscenza di una lingua straniera scelta tra: inglese, francese, tedesco [a eccezione di coloro che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1)], spagnolo;
 - 2) efficienza fisica scelta:
 - (a) se concorrente per il contingente ordinario, tra: corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;
 - (b) se concorrente per il contingente di mare, tra: corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia.
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 13 e 22, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione e della prova scritta di cultura generale, nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalità di notifica delle graduatorie finali di merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
- a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 28 del bando di concorso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE;
 - b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, commi 1 o 5, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
 - a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano:
 - 1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
 - 2) con modalità differenti da quelle previste;
 - 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAM@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
 - b) se previsto, non siano sottoscritte, dai candidati e/o per i minorenni, non siano corredate dall'atto di assenso di cui all'articolo 3 debitamente sottoscritto da

entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore e/o dalla scansione fronte/retro del/dei documento/i di riconoscimento in corso di validità.

2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 6

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
 - a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
 - 1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1;
 - 2) inderogabilmente compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione;
 - b) il Centro di Reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 2, da parte dei partecipanti al concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante Generale e successive modificazioni, devono:
 - a) redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
 - c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
 - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex articolo 10 delle norme di attuazione del "*Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza*";

- e) comunicare, per il tramite del Centro di Reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente Sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cultura generale di cui all'articolo 12, il Centro di Reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede, tramite i Reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
- rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
4. È altresì onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'articolo 14 consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli maggiorativi e/o preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 21 e 22 del presente bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAM@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza della "*ricevuta di avvenuta consegna*".
- I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione "motorista navale" devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo *concorsoAM@pec.gdf.it*, la citata documentazione al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 31 agosto 2025, qualora non già presente agli atti matricolari.
- I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, l'Amministrazione pubblica che la detiene.
- Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova di efficienza fisica o il 31 agosto 2025 se concorrenti per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione "motorista navale".
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025 dovranno presentare, secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7**Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale del Corpo e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello:
 - a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.

A partire dalla prova scritta di cultura generale, detta Sottocommissione è integrata:

 - 1) da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della Commissione;
 - 2) da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando l'unico Presidente, avente la medesima composizione di quella originaria e comprensiva di esperti o docenti nei termini di cui al numero 1). Alle stesse non può essere attribuito un numero di candidati inferiore a 500;
 - c) Sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - d) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - e) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità superiore), membri;
 - f) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera, le sottocommissioni di cui al comma 1, lettera b), sono integrate, in luogo degli esperti e docenti di cui al medesimo comma, lettera b), numero 1), da docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritte e orale dei candidati che hanno richiesto di sostenerle in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
 - a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;

- b) dell'ausilio di esperti ovvero di docenti, compresi quelli di cui al comma 1, lettera b);
 - c) di personale specializzato e tecnico.
6. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), può altresì avvalersi, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.

Art. 8

Adempimenti delle Sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
4. Sono altresì esclusi i candidati che presentano formale rinuncia al concorso, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAM@pec.gdf.it*. La rinuncia è irrevocabile a partire dalla data di notifica al candidato del relativo provvedimento di accoglimento della stessa a firma del Comandante del Centro di Reclutamento.

Avverso tale provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 10

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11**Data e modalità di svolgimento della prova scritta di preselezione**

1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno, a partire dal 7 aprile 2025, la prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto da n. 100 domande a risposta multipla di cui:
 - a) n. 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche;
 - b) n. 25 volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
 - c) n. 20 vertenti su argomenti di storia ed educazione civica (n. 10 per ogni disciplina);
 - d) n. 20 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica (n. 10 per ogni disciplina).
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova e le eventuali prescrizioni da osservare nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'articolo 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano indicato nella domanda di partecipazione al concorso di sostenere anche la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
7. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova non sarà pubblicata. Le domande relative alle discipline di cui al comma 1, lettere c) e d), verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3.

Sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>, nella sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande che non saranno somministrate nel corso della prova.
8. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
9. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), provvede a:
 - a) somministrare i test;

- b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a dieci, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato *test*, arrotondato alla seconda cifra decimale.
10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla prova di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi nei primi:
- a) n. 4.210 posti della graduatoria del contingente ordinario;
 - b) n. 80 posti della graduatoria riservata ai possessori dell'attestato di bilinguismo;
 - c) n. 400 posti della graduatoria del contingente di mare, così distinti:
 - 1) 200 posti della graduatoria per la specializzazione "nocchiere abilitato al comando" (NAC);
 - 2) 125 posti della graduatoria per la specializzazione "nocchiere" (NCH);
 - 3) 50 posti della graduatoria per la specializzazione "tecnico di macchine" (TDM);
 - 4) 25 posti della graduatoria per la specializzazione "tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta" (TSC).

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell'aspirante classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.

11. L'esito della prova sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 12.

12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Modalità e data di svolgimento della prova scritta di cultura generale

1. I candidati ammessi alla prova scritta di cultura generale, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 6 maggio 2025, nella sede che sarà resa nota con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 11, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'articolo 11, commi 2 e 11.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

3. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati, adeguata ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Alle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. Durante la prova scritta:
 - a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere commentati né annotati o in fotocopia;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Art. 13

Revisione della prova scritta di cultura generale

1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), provvedono alla revisione degli elaborati scritti dei candidati assegnando a ogni elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale.
Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
2. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano il punteggio minimo di dieci ventesimi. I candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.
4. L'esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della relativa correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro il giorno 19 giugno 2025, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

5. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cultura generale, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti – nell'ordine e in sequenza – alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) e all'accertamento dell'idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al comma 4 a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di cultura generale di cui al medesimo comma. Per esigenze organizzative, le convocazioni potranno avvenire anche per contingente, specializzazione e/o sesso.

Art. 14

Prove di efficienza fisica

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), sottopone i candidati idonei alla prova scritta di cultura generale alle prove di efficienza fisica consistenti nei seguenti esercizi ginnici:

- a) per il contingente ordinario:
- 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia;
 - 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero;
- b) per il contingente di mare:
- 1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e nuoto 25 m stile libero;
 - 2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia.
2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2), unicamente i candidati che ne abbiano specificamente fatto richiesta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle tabelle in allegato 4:
- a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la non idoneità e, quindi, l'esclusione dal concorso;
 - b) nella prova facoltativa, non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
4. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:

Punteggio conseguito	Maggiorazione
da 1 a 2	0,05
da 2,5 a 3,5	0,10
da 4 a 5	0,15
da 5,5 a 6,5	0,20
da 7 a 8	0,25
da 8,5 a 9,5	0,30
da 10 a 11	0,35
da 11,5 a 12	0,40

5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport abilitati all'emissione di detta certificazione, previa idonea visita.
6. Le aspiranti devono altresì produrre un *test* di gravidanza, effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di effettivo svolgimento delle prove, che escluda la sussistenza di detto stato.

Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento:

- a) con riserva, alla prova orale e facoltativa di lingua straniera;

- b) anche in deroga per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.

Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie del presente concorso.

7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al *test* di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza fisica, ovvero alternativamente:
- a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle suddette prove;
 - b) inviati, qualora redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestati, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAM@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza della "*ricevuta di avvenuta consegna*".
8. Il Presidente della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), con giudizio motivato e insindacabile, può rinviare a data non successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il candidato:
- a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6;
 - b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegna o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAM@pec.gdf.it*. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
 - c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che, impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la documentazione di cui al comma 8, lettera b), sono esclusi dal concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, rinvii, non esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione e prima dell'inizio delle prove.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15**Accertamento dell'idoneità psico-fisica**

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito *internet* del Corpo *www.gdf.gov.it*.

In tema di:

- a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo;
- b) *visus*, i candidati che concorrono per il:
 - 1) contingente ordinario e per quello di mare – specializzazioni “nocchiere” (NCH) e “tecnico di macchine” (TDM), devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p), delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
 - 2) contingente di mare – specializzazioni “nocchiere abilitato al comando” (NAC) e “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC), devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche;
- c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
 - 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;
 - 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati *test* psicodiagnostici).

Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione “nocchiere abilitato al comando” non devono essere affetti dalle ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 10.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
 - a) visita medica generale;

- b) esami delle urine ed ematochimici;
- c) visita neurologica;
- d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attività rispetto al calendario reso noto con l'avviso di cui all'articolo 13, comma 5.

In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, abbiano già conseguito l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica di primo accertamento prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla relativa visita.

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, qualora non idoneo, può, contestualmente, presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:

- a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
- b) difetto di senso cromatico normale alle:
 - 1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare – specializzazioni "nocchiere" (NCH) e "tecnico di macchine" (TDM);
 - 2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono per i posti del contingente di mare – specializzazioni "nocchiere abilitato al comando" (NAC) e "tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta" (TSC);
- c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello.

8. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:

- a) nei casi di cui al comma 7, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
- b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.

9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:

- a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5) rilasciata – inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Marescialli – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto.

Entro tale ultimo termine, la citata documentazione può essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it* purché:

- 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
- 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché in presenza di "*ricevuta di avvenuta consegna*".

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;

b) non è accolta:

- 1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 7;
- 2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:
 - (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento;
 - (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultima citata, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di idoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 10, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16

Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale:
 - a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
 - b) un certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) un *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni da quello di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento;
- e) un certificato medico (*format* in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite

mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di non idoneità;

- g) se di sesso femminile, un ulteriore *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non più valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 14.

Alle concorrenti eventualmente positive al *test* di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6.

2. Sono causa di esclusione dal concorso:

- a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
 b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:

- a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 b) lettere c), d) e g), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera d), potrà concedere – per una sola volta – il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dal concorso.

4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 17

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera f), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.

4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
 - a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).

5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale, compresi quelli per i quali è stata sciolta la riserva di cui all'articolo 15, comma 10, sono ammessi a sostenere la prova orale secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui all'articolo 13, comma 5, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18

Prova orale

1. La prova orale ha luogo davanti alle Sottocommissioni indicate all'articolo 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
 - a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti);
 - b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
 - c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti).
2. I programmi riportati in allegato 7, relativi alle singole materie, sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le Sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Al termine di ogni seduta, le competenti Sottocommissioni compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto di eventuali prescrizioni, a modalità telematiche. L'esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato un punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 19

Prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera

1. Il candidato che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneità nella prova orale di cui all'articolo 18, è sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza della lingua straniera prescelta, secondo le modalità indicate in allegato 8. La difficoltà della suddetta prova è parametrata a un livello di conoscenza della lingua straniera pari a B2.

2. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3 dello stesso articolo.
3. Le Sottocommissioni per la prova facoltativa di lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale.

Al concorrente che nella prova facoltativa consegue un voto compreso tra dieci e venti ventesimi, sono attribuite, ai fini della redazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:

Punteggio	Maggiorazioni
Da 10,00 a 11,00	0,10
Da 11,01 a 13,00	0,30
Da 13,01 a 15,00	0,60
Da 15,01 a 17,00	1,00
Da 17,01 a 20,00	1,50

4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, può:
 - a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese e spagnolo;
 - b) essere comunque assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della prova.

Art. 20

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato a cui è inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza di eventuali prescrizioni impartite che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere:
 - a) la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, l'accertamento dell'idoneità attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 14, 15, 17 e 18, è escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive i Presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), hanno facoltà – su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e prorogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAM@pec.gdf.it*;
 - b) la prova scritta di cultura generale di cui all'articolo 12, è escluso dal concorso.

Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 21**Valutazione dei titoli**

1. Le Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato idoneo alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione "motorista navale" che concorrono per i posti di cui all'articolo 1, comma 3, una maggiorazione di punteggio determinata sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Ai candidati che concorrono per i posti del contingente di mare, i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al citato allegato 9 sono attribuiti anche nel caso in cui gli stessi siano conseguiti nell'anno scolastico 2024/2025 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli saranno acquisiti d'ufficio qualora trascritti nei relativi "Documenti Unici Matricolari".

Art. 22**Graduatorie finali di merito**

1. Le Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per i posti riservati ai bilinguisti e per ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 7, a esclusione delle lettere g) e h).
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti:
 - a) nella prova scritta di preselezione di cui all'articolo 11;
 - b) nella prova scritta di cultura generale di cui all'articolo 12;
 - c) nelle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 14;
 - d) nella prova orale di cui all'articolo 18;
 - e) nella prova facoltativa di lingua straniera di cui all'articolo 19;
 - f) nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 21.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parità, si terrà conto – per quanto compatibili – dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i

medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della specializzazione di "motorista navale" è formata secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, incrementata della maggiorazione di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli di cui all'articolo 21.
7. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 2.

I concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), laddove risultino non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non beneficiano di tale riserva.

La riserva di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), sarà soddisfatta conteggiando tra i beneficiari della stessa anche i concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, si collocano già in posizione utile per essere nominati vincitori.

8. A mente dell'articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al *test* di gravidanza e rinviate, d'ufficio a svolgere – anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età – una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 17, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:
 - a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie finali di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
 - b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione originario avverrà secondo la posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente frequentato.
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti i posti riservati di cui all'articolo 1:
 - a) comma 2, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario;
 - b) comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione "Tecnico di Macchine" che concorrono per i posti non riservati. Il medesimo meccanismo opera a beneficio degli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione "motorista navale" nel caso in cui risulti non coperto uno o più posti non riservati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3), fermo restando il limite di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:
 - a) i posti del contingente ordinario, le unità disponibili sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;

b) i posti di una o più specializzazioni del contingente di mare, le unità disponibili sono conferite in aumento:

(1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo criterio di cui alla precedente lettera a);

(2) al contingente ordinario.

11. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 23

Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del concorso

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, i vincitori sono ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in qualità di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, di altro ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del medesimo Istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il predetto ufficiale medico può disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due anni accademici.
4. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie:
 - a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validità.
5. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'università.
 6. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate, nonché il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
 7. I vincitori già in servizio nelle Forze armate o di polizia devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive Amministrazioni e consegnare alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, copia:
 - a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
 - b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

8. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito e avviati alla frequenza dell'attività formativa in qualità di allievo maresciallo.

Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è comunque:

- a) computato per intero agli effetti della determinazione dello stipendio;
 - b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.
9. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 24

Mancata presentazione al corso, rinunce e differimento del candidato

1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione è considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire

la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. Eventuali rinunce alla convocazione e alla frequenza del corso di formazione presentate da candidati regolarmente convocati e fino al conseguimento del grado di finanziere, diventano irrevocabili nel momento in cui vengono prese in carico al protocollo del Centro di Reclutamento o della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.

Art. 25

Spese per la partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneità all'accertamento dell'idoneità attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.

Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 26



Trattamento economico degli allievi marescialli Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle sedi di servizio

1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all'articolo 23, gli allievi giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.

3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale hanno concorso.
4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i Reparti della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza Regionale.

Art. 27

Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e tramite l'APP Mobile "GdF Concorsi", disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e App Store  oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante dall'area riservata – sezione "profilo utente" del candidato.

È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattività di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it.

Art. 28

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it.

Il "punto di contatto" del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 – *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/44222630 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
 - c) per le finalità descritte di seguito, verranno trattati i dati personali forniti dagli interessati o raccolti presso terzi, quali altre pubbliche amministrazioni o enti privati;

- d) il trattamento dei dati personali anche nell'ambito dello svolgimento di un compito d'interesse pubblico o dell'esercizio di un pubblico potere [ex articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 2016/679], è necessario per:
- 1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nel:
 - decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, relativo alle procedure di reclutamento del personale in forza alle amministrazioni pubbliche;
 - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 2139, e 2151, comma 1, lettera b);
 - decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'articolo 33;
 - nella tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - 2) l'assolvimento degli obblighi "*in materia di diritto del lavoro*" relativamente alle "*categorie particolari di dati personali*" (articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del GDPR) e ai dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 del GDPR), come indicato nel d. M. 29 novembre 2007, n. 255, allegato 4, scheda n. 3;
- e) i dati personali saranno comunicati, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento, per le finalità sopra descritte e verranno trattati - nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando.
- Tale trattamento avverrà sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con il supporto di mezzi informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, di correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione dell'accessibilità e della conservazione, d'integrità e riservatezza, nonché delle regole specifiche in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- f) i dati personali saranno comunicati nei casi previsti dal presente bando ovvero da norme di legge o regolamenti alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
 - g) la conservazione dei dati personali avverrà sino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;
 - h) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, nello specifico:
 - 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;

- 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. In tal caso, l'articolo 21 del GDPR ammette che il titolare del trattamento possa dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
- 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
- 5) ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l'eventuale addebito di un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, in caso di ulteriori copie richieste.

I predetti diritti potranno essere esercitati nei confronti della Guardia di finanza, mediante istanza da presentarsi al «punto di contatto».

Roma, 24 febbraio 2025

F.to digitalmente
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)